



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Sicilia

REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.3 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO « S. BIVONA »

Contrada Soccorso s. n. – tel./ fax 092571895 – 092573400

**C.M. AGIC83600P**

92013 MENFI (Ag)

**C.F. 92011610844**

|  |  |  |
|--|--|--|
| e-mail-pec<br><a href="mailto:agic83600p@pec.istruzione.it">agic83600p@pec.istruzione.it</a> | e-mail<br><a href="mailto:agic83600p@istruzione.it">agic83600p@istruzione.it</a> | sito-web:<br><a href="https://www.icsantibivona.edu.it">https://www.icsantibivona.edu.it</a> |
|--|--|--|

## APPENDICE A

### REGOLAMENTO DI VIGILANZA

#### Premessa

"La vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi ai terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da loro stessi, da loro coetanei o da altre persone, ovvero da fatti non umani".

#### Docenti

Ai sensi degli artt., 17 della CM 105/16.5.75 e 39 dal RD 965 del 30.4.24, gli insegnanti hanno l'obbligo della vigilanza sugli alunni (in particolare all'ingresso, durante l'intervallo e al termine della lezioni): *"L'insegnante deve trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione o preavvisare in tempo utile l'Ufficio di Dirigenza, quando per legittimo impedimento non può recarvisi..., ed assistere all'ingresso e all'uscita i propri alunni"*.

La vigilanza degli alunni è un'attività connessa alla funzione docente (CCNL 4.8.95, art.42, c.5), i genitori affidando i loro figli all'istituzione scolastica, perdono ogni potere di controllo e di vigilanza durante il periodo dell'attività didattica.

Gli alunni, quindi, non possono essere lasciati senza sorveglianza, per cui l'insegnante risponde delle lesioni che l'alunno abbia prodotto a sé o agli altri nel periodo in cui è sottoposto alla sua sorveglianza. Non costituisce discriminante la colpa concorrente degli alunni. I reati di cui può essere chiamato a rispondere il docente, si strutturano come reati colposi d'omissione, avendo egli l'obbligo giuridico di impedire l'evento (art. 40 c.p.).

Sotto il profilo della colpa, il reato, ai sensi dell'art. 43 del c.p., è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica *a causa della negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline*.

La circostanza che l'insegnante abbia osservato le norme del regolamento non esime la responsabilità per violazione di norme di *comune prudenza e perizia*. Le responsabilità per incidenti (c. 2-3, art. 2048 cc.), in seguito a violazione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni (*Culpa in vigilando*), possono essere: penale, amministrativo/patrimoniale, disciplinare e civile: l'art. 2048 c.c. prevede la responsabilità per danni prodotti alle persone sulle quali esercitano autorità o vigilanza e stabilisce una presunzione di colpa ponendo a loro carico la *prova liberatoria*, cioè la dimostrazione "di non aver potuto impedire il fatto".

Poiché, nella fattispecie prevista dall'articolo citato, il minore è capace d'intendere e di volere e l'evento illecito è riferito al suo comportamento come alla causa diretta ed esclusiva, la responsabilità del minore (violazione del dovere *alterum non ledere*) autore dell'illecito si aggiunge a quella dell'insegnante (omissione dell'obbligo di impedire il fatto), la cui responsabilità è solo indiretta. Pertanto i docenti che, per aver omesso di vigilare adeguatamente, hanno reso possibile il verificarsi di un qualche infortunio ad

un loro alunno, sono chiamati a rispondere delle conseguenze della loro omissione sia all'autorità scolastica in sede disciplinare) sia all'autorità giudiziaria (in sede penale e /o civile e patrimoniale).

**La responsabilità patrimoniale** del personale direttivo, docente e non docente per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni *é limitata ai soli casi di dolo o colpa grave* nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

Pertanto si raccomanda la massima attenzione sullo slam di manutenzione delle attrezzature, lavagne, utensili di laboratori, attrezzi ginnici...)

### **Collaboratori scolastici**

Ai sensi del DPR 589/1985 i Collaboratori scolastici provvedono tra l'altro:

- a sorvegliare sull'accesso e il movimento, nell'edificio, degli alunni;
- a sorvegliare gli alunni nelle aule e nei laboratori in occasione di momentanee assenze degli insegnanti;
- ad accompagnare nell'ambito delle strutture scolastiche gli alunni diversamente abili

e, se comandati dal Dirigente Scolastico o dei docenti, tutti gli altri.

*In occasione di eventi eccezionali e non prevedibili* (es.: sciopero non preannunciato dei docenti, assenze non previste dei docenti, improvvisi blocchi dei mezzi pubblici, calamità naturali...), la necessità di assistenza e vigilanza sugli alunni non può che prevalere su ogni altra considerazione, per cui il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione del personale presente, anche quello ausiliario.

La responsabilità di quest'ultimo é però da ritenersi residuale, eccezionale, sostitutiva: anche quando subentra quest'ultima non viene tuttavia automaticamente ad escludersi l'accertamento circa la sussistenza della responsabilità, specie sotto il profilo disciplinare, dei docenti in ordine ad eventuali ingiustificate inadempienze di obblighi d'ufficio.

### **Cosa fare in caso d'incidente**

- segnalazione immediata all'addetto al primo soccorso più vicino e all' Ufficio del Dirigente Scolastico;
- prestare il primo soccorso e se necessario chiamare il 118;
- convocare i genitori tramite l'Ufficio del Dirigente Scolastico;
- redigere una relazione dettagliata dell'accaduto da consegnare subito all'ufficio del Dirigente Scolastico

## **Art.1 IL REGOLAMENTO DI VIGILANZA**

Il Regolamento di vigilanza, deliberato dal Consiglio di Istituto, è parte integrante del regolamento di istituto.

## **Art. 2 VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

1. Ai sensi dell'art. 17 della CM n. 105/1975 e dell'art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
2. I docenti svolgono la funzione di vigilanza:
  - durante le ore di lezione;
  - durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24);
  - durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola.
  - durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
3. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve chiedere ad un collaboratore di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
4. Il collaboratore scolastico ATA è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007).

### **Art. 3 VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

1. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano e pomeridiano, presso ciascun portone di ingresso dell'edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni e gli insegnanti della scuola primaria accolgono gli alunni negli ingressi stabiliti.
2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

### **Art. 4 VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DI DOCENTI**

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando, tempestivamente, alla dirigenza eventuali emergenze.
2. Gli alunni devono rimanere nell'aula, Di norma, il docente che deve lasciare la classe attende l'arrivo del docente in orario per la lezione successiva, tranne in casi eccezionali che valuterà discrezionalmente considerando in particolare l'età degli alunni. In ogni caso, il docente deve essere sostituito nella vigilanza dall'insegnante di sostegno, se presente in aula, o da un collaboratore scolastico, compatibilmente con le risorse della scuola. In seguito, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente, che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.
3. I docenti interessati al cambio di turno non devono attardarsi all'interno della classe, onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche nei cambi previsti.
4. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane e pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle aule sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi avvisando la Dirigenza.
5. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza e all'Ufficio del Personale.

### **Art. 5 VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE**

1. Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il proprio orario di servizio, permanendo nelle stesse classi.
2. I collaboratori scolastici, durante le fasi di intervallo, vigileranno nei corridoi di competenza.
3. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in casi di eventuali necessità sono tenuti a presidiare costantemente il piano di servizio di riferimento.
4. Nei cortili presenti nella scuola la vigilanza deve sempre essere esercitata dai collaboratori scolastici.

### **Art. 6 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA- USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

1. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
2. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dell'edificio.

3. Nel caso in cui non ci siano persone individuate per la consegna del minore il docente, (che ha terminato il proprio orario di servizio) a questo punto, consegna alla scuola (tramite il Collaboratore Scolastico in servizio) l'alunno;
4. la scuola (Collaboratori in servizio o altri delegati) provvederà a rintracciare i genitori e invitarli a ritirare il figlio/a; intanto il bambino rimane in custodia presso il collaboratore scolastico in servizio.
5. se il genitore non è rintracciabile, la Scuola avvisa i Vigili Urbani (o Carabinieri) che attiveranno le procedure necessarie.

#### **Art. 7 VIGILANZA SUI “MINORI PER EMERGENZE/SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori per emergenze/soccorso”, nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dall'assistente comunale o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

#### **Art. 8 VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA- PALESTRA, LABORATORI, AULE E VICEVERSA.**

1. Durante il tragitto scuola- laboratori, aule e viceversa, la vigilanza degli alunni è affidata al docente. Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche ed alternative, devono essere accompagnati, all'andata e al ritorno, dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Ed. motoria/ fisica e dove è presente a un collaboratore scolastico preventivamente segnalato nel Piano delle attività dal DSGA.
2. E' richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso.
3. L'istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati dagli allievi incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.
4. I docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente e all'Ufficio preposto, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

#### **Art. 9 VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

1. La vigilanza deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Per i casi gravi di allievi diversamente abili, deve essere sempre assicurata la presenza, anche nelle aree esterne, del docente di sostegno o dall'educatore o assistente comunale o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

#### **Art. 10 VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO**

1. Le porte d'ingresso agli edifici devono essere chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni. Al personale ausiliario spetta la custodia della porta e dei cancelli e la dovuta vigilanza per evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare.
2. In nessun caso è ammesso l'accesso negli edifici scolastici di persone che richiedono denaro per collette, interventi umanitari o elemosina, anche se vantano o mostrano autorizzazioni o permessi: in tal caso è necessario contattare urgentemente la Dirigenza. E' altresì vietato distribuire nella scuola volantini commerciali o di partiti politici.

3. I genitori degli alunni non possono circolare liberamente nell'edificio, ma possono accedervi per conferire con gli insegnanti in occasione degli incontri previsti dal calendario scolastico o su appuntamenti concordati con gli stessi insegnanti.

#### **Art. 11 LA VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/ VIAGGI D'ISTRUZIONE**

1. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Se l'uscita interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori.
2. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della L. 312 del 01.07.80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
3. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuti in proporzione al numero dei partecipanti- un accompagnatore fino a due alunni disabili, tranne che non si tratti di casi gravi (art. 3 co. 3 Legge 104/92).

#### **Art. 12 VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO**

1. In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.